

ABRUZZO

L.R. 21/04/2023, n. 20

Disciplina del sistema culturale regionale.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 aprile 2023, n. 17.

IN VIGORE DAL 23 OTTOBRE 2023

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 86/2 del 21 marzo 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Principi, finalità

Art. 1 Principi e campo d'applicazione.

Art. 2 Finalità.

Capo III

Strumenti di programmazione e governance

Art. 19 Osservatorio Regionale Culturale d'Abruzzo.

TITOLO II

Beni, istituti, luoghi della cultura, promozione della lettura, attività culturali e di spettacolo

Capo XII
Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo - Film Commission Abruzzo

Art. 64 Promozione del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 65 Obiettivi.

Art. 66 Funzioni della Regione.

Art. 67 Funzioni dei Comuni.

Art. 68 Fondazione Abruzzo Film Commission.

Art. 69 Tipologie di interventi.

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Capo II
Disposizioni abrogative

Art. 79 Abrogazioni.

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 80 Norma finanziaria.

Art. 81 Entrata in vigore.

Allegato A

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Principi, finalità

Art. 1

Principi e campo d'applicazione.

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, di

coesione sociale e inclusione, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

2. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)* e dal comma 1, disciplina con la presente legge il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché le attività culturali e di spettacolo

3. Ai fini della fruizione e valorizzazione dei propri beni culturali la presente legge disciplina i luoghi e gli istituti della cultura come intesi dall'*articolo 101 del D.Lgs. n. 42/2004*, appartenenti all'Amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli Enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.

Art. 2 **Finalità.**

1. Nel rispetto degli *articoli 117 e 118 della Costituzione* e nel quadro di quanto stabilito dagli *articoli 7 e 112 del D.Lgs. n. 42/2004*, la Regione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni, culturali individuati nel rispetto dell'*articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004* nonché dei luoghi e degli istituti culturali abruzzesi, definiti ai sensi all'*articolo 101 del D.Lgs. n. 42/2004* in ragione della loro funzione educativa e sociale, in particolare se in collaborazione tra gli stessi, con lo Stato e con le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM), al fine del raggiungimento della migliore promozione culturale;

b) incentiva e sostiene la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzino la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;

c) promuove le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi e di integrazione tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;

d) promuove lo sviluppo di servizi e di attività collaterali, purché riferiti al patrimonio culturale e in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato, Enti pubblici, privati e associazioni;

e) sostiene le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;

f) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo fra culture;

g) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;

h) favorisce e sostiene la creazione o l'implementazione di progetti sulle applicazioni tecnologiche ai beni culturali;

i) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

j) favorisce la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

k) promuove la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro;

l) garantisce l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali;

m) favorisce lo sviluppo dell'attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

n) promuove, in concorso con gli Enti locali e il Ministero della Cultura, l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività, con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria, archivistica e all'organizzazione museale;

o) riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee e dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione;

p) riconosce particolare rilevanza al patrimonio culturale appartenente alle confessioni religiose firmatarie di intese con la Repubblica italiana od a privati, promuovendo apposite intese per la valorizzazione dei medesimi beni;

q) riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Istituto di cui all'articolo 18 con funzioni consultive, da istituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Osservatorio Regionale Culturale d'Abruzzo.

1. La Regione istituisce l'Osservatorio Regionale Culturale d'Abruzzo (ORCA), di seguito Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge attività di ricerca, monitoraggio, elaborazione e controllo sui dati del settore culturale.

3. L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui al comma 2, raccoglie e analizza i dati e le informazioni su consumi, risorse economiche e occupazionali, produzione e offerta culturale.

4. L'Osservatorio elabora una Relazione annuale che riporta, evidenzia ed analizza i principali fenomeni relativi al settore della cultura in Abruzzo, anche in rapporto al contesto nazionale e internazionale.

5. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio con riferimento:

- a) alla partecipazione culturale;
- b) alle imprese culturali creative;
- c) alle risorse economiche;
- d) alle biblioteche pubbliche;
- e) ai musei e ai beni culturali;
- f) alle mostre ed esposizioni;
- g) allo spettacolo dal vivo;
- h) **al cinema.**

6. L'Osservatorio collabora alla stesura del Programma triennale e al Piano annuale per la Cultura.

7. L'Osservatorio collabora con i Tavoli Tecnici della Cultura e con l'Istituto regionale culturale nonché con il Centro regionale per i Beni Culturali.

8. L'Organizzazione dell'Osservatorio è disciplinata con regolamento regionale, su proposta della Giunta regionale.

TITOLO II

Beni, istituti, luoghi della cultura, promozione della lettura, attività culturali e di spettacolo

Art. 55 **Ambiti di interventi.**

1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le attività culturali di cui al presente Capo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli *articoli 107 e 108 del TFUE*, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche in forma integrata e interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) **cinema, audiovisivo e multimedialità;**
- c) arti plastiche e visive;
- d) attività di promozione culturale;
- e) attività di promozione educativa;
- f) patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo.

2. La Regione promuove la diffusione e il radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Abruzzo intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.

3. La finalità di cui al comma 2 è perseguita favorendo:

- a) lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività;
- b) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale, nonché allo sviluppo, all'innovazione ed al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Il Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8 contiene specifiche linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente Capo, con particolare attenzione a:

- a) i processi di trasformazione ed innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanea;
- b) l'interdisciplinarietà, favorendo una visione complessiva e di sistema;
- c) la prospettiva di costante crescita professionale ed artistica dei soggetti operatori del settore.

Capo XII

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo - Film Commission Abruzzo

Art. 64 **Promozione del cinema e dell'audiovisivo.**

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli *articoli 9, 21 e 33 della Costituzione*, la Regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.

2. Nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli *articoli 117 e 118 della Costituzione* e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella *legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)* e successive modifiche, il presente Capo disciplina il concorso della Regione Abruzzo:

- a) alla promozione ed alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;**
- b) alla valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche;**
- c) allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio;**
- d) all'allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.**

3. I contributi finanziari concessi a sostegno delle attività di cui al presente Capo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli *articoli 107 e 108 del TFUE*, nonché secondo le pertinenti discipline europee applicabili.

Art. 65 Obiettivi.

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 64, la Regione, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio, promuove:

- a) lo sviluppo delle attività:**
 - 1) cinematografiche e audiovisive;**
 - 2) di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio;**
- b) lo sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore;**
- c) l'occupazione nel settore, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro;**
- d) la presenza diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, garantendone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei Comuni minori ed in quelli particolarmente svantaggiati;**
- e) la realizzazione, la programmazione, la circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;**
- f) la realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo proposti da:**
 - 1) associazioni culturali riconosciute;**
 - 2) fondazioni;**
 - 3) istituzioni;**
 - 4) enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria;**
 - 5) cineteche o mediateche;**
 - 6) organismi imprenditoriali e associativi**
- g) la realizzazione di iniziative dirette a:**
 - 1) attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;**

2) favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;

3) promuovere il cineturismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale;

h) la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie ed al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;

i) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la digitalizzazione, la valorizzazione e la fruizione, anche telematica, della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata o conservata nel territorio regionale;

j) la diffusione di film e media literacy presso le giovani generazioni, in coordinamento con gli istituti scolastici del territorio, l'Ufficio scolastico regionale, al fine di favorire processi di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo e la conoscenza della storia del cinema;

k) l'impiego di tecnologie innovative per la produzione, post-produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;

l) la valorizzazione delle sale cinematografiche e d'essai dichiarate di particolare interesse culturale;

m) l'utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;

n) lo sviluppo e l'impiego, nell'ambito delle riprese cinematografiche, dei teatri di prosa;

o) il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o su altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, o, comunque, ritenute di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico ed identitario;

p) la promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva abruzzese;

q) la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche attraverso i festival, le rassegne ed altre manifestazioni analoghe;

r) la realizzazione di interventi coordinati e multisettoriali, al fine di rendere effettive e virtuose sinergie con le politiche regionali di sostegno alle imprese, alla cultura, all'istruzione ed alla formazione;

s) lo sviluppo e la diffusione di progetti e di attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) ed il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 66

Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Capo, la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;

b) prevede specifiche azioni all'interno del documento programmatico triennale e del Piano annuale di cui all'articolo 71;

c) promuove interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all'articolo 65, anche in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 67, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati;

d) istituisce e/o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche per il tramite delle mediateche e delle cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione,

catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale.

**Art. 67
Funzioni dei Comuni.**

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, i Comuni abruzzesi:

a) provvedono all'istituzione ed alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi piani di intervento;

b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;

c) acquisiscono dati statistici ed informativi relativamente a:

1) i servizi culturali operanti nel settore dell'audiovisivo;

2) le strutture;

3) l'utenza;

d) concorrono, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente Capo, con particolare riferimento alla promozione ed alla diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**Art. 68
Fondazione Abruzzo Film Commission.**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, della l. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018, favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission".

2. La "Fondazione Abruzzo Film Commission" è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo. Vi possono aderire, con il ruolo anche, eventualmente, di soci fondatori:

a) le Province;

b) i Comuni capoluogo;

c) i Comuni a vocazione turistica;

d) gli altri Enti locali;

e) le Camere di Commercio, Industria e Artigianato.

3. Ai sensi del comma 1, la "Fondazione Abruzzo Film Commission":

a) persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo;

b) ha la finalità statutaria di assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l'assistenza:

- 1) alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali;**
- 2) alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, a titolo gratuito.**

4. Per il perseguimento delle citate finalità, la "Fondazione Abruzzo Film Commission" svolge le seguenti particolari attività:

a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nel territorio della Regione Abruzzo;

b) promozione di strutture operative (cineporti) sul territorio regionale per attrarre e sostenere le produzioni di opere cinematografiche e audiovisive;

c) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;

d) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche ed audiovisive;

e) sostegno alla formazione artistica e tecnica degli operatori residenti e/o aventi sede legale sul territorio della Regione Abruzzo;

f) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i Ministeri competenti;

g) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

h) collaborazione con la Regione Abruzzo nell'ambito:

1) delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

2) delle iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;

i) assistenza alla Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo;

k) realizzazione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

l) promozione delle attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

m) partecipazione a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzazione delle diversità culturali espresse dal territorio;

n) realizzazione di database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

o) assistenza e consulenza alle società di produzione per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborazione con le amministrazioni comunali e con le competenti Soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico, con attenzione alla preservazione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

p) instaurazione, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

q) realizzazione di iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;

r) collaborazione ed assistenza alla Regione Abruzzo nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 66;

s) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella Regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Abruzzo, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: Film Fund.

5. La partecipazione della Regione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission" è subordinata al fatto che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della "Fondazione Abruzzo Film Commission".

6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento regionale ed il coordinamento delle attività di cui al comma 4 con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, la "Fondazione Abruzzo Film Commission" può prevedere l'istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, provvedendo, d'intesa con le Province interessate, all'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali istituiti dalle medesime.

7. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, la Regione partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile alla "Fondazione Abruzzo Film Commission".

8. La partecipazione della Regione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission" è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della stessa, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 3, prevedano espressamente:

a) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Abruzzo;

b) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica ed audiovisiva;

c) la promozione della ricerca nel settore cinematografico ed audiovisivo;

d) l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione;

e) l'obbligo della "Fondazione Abruzzo Film Commission" a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361* (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

9. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission" ed all'esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.

10. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della "Fondazione Abruzzo Film Commission".

10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 70.907,16 per l'anno 2023, euro 106.413,60 per l'anno 2024 ed euro 97.032,20 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1, della parte Spesa del bilancio regionale 2023-2025.

10-ter. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con le leggi di bilancio.

10-quater. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con le risorse del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027, già approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 9380 final, del dicembre 2022 e le cui quote di cofinanziamento sono state individuate dall'articolo 38 della L.R. 22/2023.

Art. 69 **Tipologie di interventi.**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 65, la Regione, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'articolo 67 e di società strumentali regionali, interviene, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Programma triennale dei beni e delle attività culturali, mediante:

- a) interventi promossi od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 65, relativi al sostegno all'esercizio cinematografico, concorrono anche i benefici di cui all'articolo 72.

3. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui all'articolo 64, comma 2, lettera a), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, la Regione riconosce priorità nel sostegno alla produzione di:

- a) opere di interesse regionale;
- b) opere per i ragazzi;
- c) opere prime e seconde;
- d) film difficili;
- e) film di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali e i multiplatforma;
- f) documentari;
- g) film o audiovisivi di rilevante utilità sociale;
- h) film o audiovisivi a basso impatto ambientale;
- i) film o audiovisivi fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
- j) film di animazione;
- k) opere cinematografiche o audiovisive prodotte da imprese indipendenti;
- l) opere cinematografiche o audiovisive di produzione internazionale;
- m) opere cinematografiche o audiovisive prodotte in teatri di posa siti sul territorio regionale;
- n) opere cinematografiche o audiovisive prime e seconde della casa di produzione.

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Capo II

Disposizioni abrogative

Art. 79

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le disposizioni normative contenute nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate dal presente articolo restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 80

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17, 37 e 68, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 05 (Cultura), Programmi 01, 02 e 03, Titoli 1 e 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 81

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Allegato A

Sono abrogati:

69. legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d'Abruzzo);